

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE AMICI DI BONA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata "Amici di Bona", organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e ss del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
2. Una volta ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS, l'Associazione dovrà fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Sede e Durata

3. L'Associazione ha sede in Padova, Via del Santo 69 e potrà trasferire la propria sede, istituire o chiudere sedi secondarie o operative mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.
5. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione nasce su iniziativa dei familiari ed amici di Bona Zanuso, mancata prematuramente nel 2017 a causa di una neoplasia, testimone di una vita vissuta con pienezza e generosità, che desiderano promuovere in sua memoria la ricerca e la cura nel campo oncologico e il sostegno alle persone affette da patologie simili.
2. L'Associazione ha struttura democratica, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso ed è fondata sul principio delle pari opportunità, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza diretta e indiretta, con particolare riguardo ai pazienti oncologici.
3. L'Associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
4. L'Associazione:
 - si ispira ai principi di democrazia e di solidarietà umana e civile contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
 - si informa a criteri di assoluta apertività;
 - non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
5. Gli Associati fondatori, gli amministratori ed i legali rappresentanti non hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato.
6. Nessun membro dell'Associazione si trova, né si potrà trovare, in una situazione di conflitto di interesse, pena la possibilità di esclusione dello stesso, ai sensi del successivo articolo 7, nel caso in cui il Consiglio Direttivo reputi che la stessa possa arrecare danno all'Associazione.

Art. 4 - Attività

1. Per attuare concretamente i propri scopi solidaristici nei settori di cui al precedente articolo 3.2, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
 - fornire supporto ed informazioni utili alla cura delle persone affette da patologie oncologiche, soprattutto relative al tratto gastroenterico, e tumori rari ed ai loro familiari in condizione di bisogno;
 - concedere erogazioni provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, per promuovere e sostenere progetti specifici di associazioni, organizzazioni ed enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 460/97 e in particolare nell'ambito dell'assistenza socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica indirizzata allo studio e alla cura di tumori rari e delle neoplasie, con particolare attenzione a quelle del tratto gastroenterico, allo scopo di migliorare l'efficacia dei trattamenti e la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari in condizione di bisogno nei limiti di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate 59/E del 31.10.2007 e 12/E del 9.04.2009 e ss.mm.ii;
2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste alla lett. a) dell'Art. 10 comma 5 del D. Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - l'Organo di Controllo (se nominato);
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Comitato Tecnico.
2. Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 6 – Associati

1. Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti, che ne condividono gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione, accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, che vanno inoltrate in forma scritta, è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, C.F., nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e dichiarare di conoscere ed accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, impegnandosi a versare la quota associativa nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte nei successivi 20 (venti) giorni. L'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, qualora il Collegio dei Probiviri abbia confermato il non accoglimento.
4. Ferma restando l'uniformità del rapporto associativo, gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie: a) Associati Onorari; b) Associati Fondatori; c) Associati Ordinari; d) Associati Sostenitori. Associati Onorari: soggetti ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e godono dei diritti degli altri Associati. Associati Fondatori: sono coloro i quali si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione. Associati Ordinari: sono le persone che condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e offrono ad essa il proprio contributo con continuità. Associati Sostenitori: sono coloro che, oltre la quota associativa ordinaria, erogano contributi volontari straordinari; all'uopo spetta al Consiglio Direttivo fissare l'importo minimo di contribuzione volontaria straordinaria per l'attribuzione della qualifica di Associato Sostenitore. Tutti gli Associati appartenenti a qualsiasi categoria individuata nel presente Statuto hanno pari diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione. A ciascun Associato spetta un unico voto, tuttavia agli Associati che siano enti, sono attribuiti fino ad un massimo di cinque voti dal Consiglio Direttivo, in proporzione al numero dei loro associati.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo;
 - votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Gli Associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Associato

1. La qualità di Associato si perde per morte, o venir meno dell'ente associato diverso da persona fisica, decadenza, recesso o esclusione.
2. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.
3. L'Associato può recedere in qualsiasi tempo dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. L'Associato che non è in regola con il versamento della quota associativa, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine per il pagamento, decade automaticamente dalla qualità di associato.
5. L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi di incompatibilità o di indegnità, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro il provvedimento dell'esclusione, l'interessato potrà entro 20 (venti) giorni proporre impugnazione avanti al Collegio dei Probiviri, il quale decide nei successivi 20 (venti) giorni. L'Assemblea delibererà in via definitiva qualora il Collegio dei Probiviri abbia confermato l'esclusione.
7. L'Associato decaduto, receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli Associati iscritti nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
 - elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore dei Conti, se previsti;
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera i regolamenti e le loro modifiche;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla esclusione degli Associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata almeno un volta all'anno per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo; essa provvede ogni quattro anni all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di controllo, se nominato.
2. L'Assemblea viene convocata nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto.

3. La convocazione viene effettuata dal Presidente, con avviso spedito a tutti gli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata A/R e/o fax e/o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta comunicazione, al recapito risultante dal libro degli Associati, contenente l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e, se necessario, per la seconda convocazione, del luogo dell'adunanza – che può essere diverso dalla sede associativa - e dell'elenco delle materie da trattare. Nei casi di urgenza, detto avviso dovrà essere inviato, con le medesime modalità, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea è presieduta, dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
5. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delega da altro Associato. Ciascun Associato potrà rappresentare in Assemblea fino ad un massimo di tre associati.
6. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
7. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati; tuttavia, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Associati è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.
9. Sia in prima che in seconda convocazione, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
11. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e conservati presso la sede dell'Associazione. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea.
12. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, nel numero definito dall'Assemblea, tra gli Associati
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Qualora un componente del Consiglio Direttivo non possa per qualsiasi motivo portare a termine il proprio mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Il componente, così nominato, scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.
4. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la direzione e

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa. In particolare:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - b) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
 - c) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione;
 - d) predispone obbligatoriamente entro il mese di marzo di ciascun anno solare il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) propone all'Assemblea regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
 - f) sorveglia il buon andamento amministrativo e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, osservando il principio della trasparenza totale proprio dell'ente stesso;
 - g) determina l'ammontare della quota associativa e della contribuzione per la qualifica di Associato Sostenitore;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus;
 - j) adotta ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell'Associazione;
 - k) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
 - l) ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che sono riservati all'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei Consiglieri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
 6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nel libro degli Associati, con l'indicazione degli argomenti da trattare e con il preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, anche telefonicamente, almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione. Deve inoltre essere convocato quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta al Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare.
 8. Le riunioni saranno valide, senza formalità di convocazione, qualora sia presente l'intero Consiglio. Le stesse potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.
 9. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal Consigliere appositamente designato in sostituzione dei presenti.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.
2. Il Presidente o, in mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
5. il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la corretta gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche e predispone le bozze di bilancio da sottoporre al Consiglio

Direttivo per la stesura definitiva.

Art. 14 - Segretario

1. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede inoltre alla tenuta del libro dei verbali delle adunanze stesse e del libro degli Associati.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, che nominano al loro interno il Presidente. Esso dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione relativa all'impugnazione da parte dell'Associato di cui è stata dichiarata l'esclusione da parte del Consiglio Direttivo, e, in generale, qualunque decisione di ordine etico e/o disciplinare, di cui viene investito il Presidente. Decide ogni questione fra l'Associazione e gli Associati e fra gli Associati stessi, ai sensi dell'art. 24.

Art. 16 – Comitato Tecnico

1. L'Associazione è assistita da un Comitato Tecnico con funzioni consultive, il quale ha la supervisione tecnica sulle attività dell'Associazione. Ad esso è demandata la verifica della correttezza e compatibilità dei progetti da sostenere nel perseguimento degli scopi associativi. Inoltre il Comitato Tecnico presta la sua consulenza agli Organi dell'Associazione su ogni questione di natura tecnica su cui essi ritengano opportuno richiederla.
2. Il Comitato Tecnico è composto da almeno cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che, di riconosciuta fama ed esperienza, si sono distinti nel campo delle attività che riguardano gli scopi dell'Associazione.
3. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire anche la carica di componenti del Comitato Tecnico.
4. Il Comitato Tecnico elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti, i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Personale e collaboratori

1. L'Associazione può avvalersi di personale dipendente o collaboratori i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati da un apposito regolamento.
2. Il Segretario è responsabile della gestione tecnica dei servizi.

Art. 18 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - dall'eventuale fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
 - da beni mobili od immobili che pervengano all'Associazione ai sensi dell' D.Lgs.460/97;
 - da contributi volontari, donazioni, erogazioni e lasciti;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle attività istituzionali nell'ambito di quelle stabilite dalla lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 da:
 - quote associative;
 - erogazioni o contributi da parte di enti pubblici o soggetti privati;
 - il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolta fondi pubbliche effettuate occasionalmente, da svolgersi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, ai sensi delle circolari 59/E/07 e 12/E/09;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate previste dal D.Lgs. 460/97.

Art. 20 – Utili e entrate

1. E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
2. Tutte le entrate, i redditi derivanti dal patrimonio di dotazione iniziale dell'Associazione, gli utili e gli

avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Prima del 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Gli adempimenti contabili e fiscali sono disciplinati dalla legge.
3. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 22 – Informativa sociale

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100.000,00 (centomila) euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'Associazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Esso esercita il controllo contabile, è eletto dall'Assemblea. Esso dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. La carica di membro dell'organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; provvede al controllo della gestione dell'Associazione, in particolare alla regolarità della contabilità sociale.
4. A tal fine potrà effettuare atti di ispezione e controllo, accertare la consistenza di cassa e dovrà redigere una relazione sul bilancio annuale proposto dal Consiglio Direttivo.
5. Può esercitare la revisione legale dei conti, se per legge l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 – Decisioni sulle controversie

1. Gli Associati si impegnano a ricorrere per eventuali questioni insorte tra l'Associazione e gli Associati o tra gli Associati stessi, in prima istanza al Presidente, in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.

Art. 25 - Estinzione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' in ogni caso espressamente esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra gli Associati superstiti

Art. 26 – Denominazione di Onlus

1. La qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'uso dell'acronimo "ONLUS" negli atti dell'Associazione sono subordinati all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 460/97.
2. L'Associazione si impegna, in costanza del riconoscimento della qualifica tributaria, ad usare la denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

Art. 27 - Norma Finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme di legge in materia e, in particolare, applicano le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in tema di Onlus e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.